

Domande al via dal 2/5: tempi più veloci nella concessione dell'agevolazione riformata

# Una Sabatini-ter più generosa

## Oltre al plafond Cdp si apre il canale di banche e leasing

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**N**uove norme per l'acquisto dei beni strumentali (cosiddetta Sabatini-ter) da parte delle imprese e tempi più veloci nella concessione delle relative agevolazioni. I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond di Cassa depositi e prestiti. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli. E quanto previsto nel decreto del ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, firmato di concerto con il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, con il quale viene data attuazione alle modifiche apportate alla «Nuova Sabatini» dall'articolo 8, del decreto legge 25 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 10/3/2016. La possibilità di ricorrere a un'ulteriore provvista rispetto al plafond Cdp (peraltro ancora disponibile perché è stata finora utilizzata poco più della metà della dotazione complessiva pari a 5 miliardi di euro) incrementerà ulteriormente la già rilevante operatività della «Nuova Sabatini».

**Imprese beneficiarie.** Possono beneficiare delle agevolazioni della Sabatini-ter le Pmi che, alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

In pillole	
<b>Doppia provvista</b>	I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall'apposito plafond di cassa depositi e prestiti
<b>Informativa ai clienti</b>	Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli
<b>Avvio investimenti</b>	Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali

### Serve l'autonomia funzionale dei beni

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

Gli investimenti ammissibili sono destinati a:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di

accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento s'intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. Gli investimenti, qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'Iva.

- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche Ateco 2007).

Per beneficiare delle agevolazioni della nuova Sabatini-ter le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non ne dispongano alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle

agevolazioni concesse.

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

**Modalità di presentazione della domanda e**

**procedure per la concessione del contributo.** Dal 2 maggio prossimo sarà possibile presentare le domande di accesso per la «Sabatini-ter». Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale, attestante il possesso dei requisiti richiesti e la conformità degli investimenti oggetto

della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal decreto in commenti. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo.

Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarità formale e la completezza della documentazione, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, trasmette al Mise, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo. Tale richiesta può essere inoltrata anche per un insieme di operazioni. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Mise l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di Cdp ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione richiesta.